

“SOCIAL INNOVATION SERVICES S.p.A.”

Statuto Sociale

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione e natura

È costituita la società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata “SOCIAL INNOVATION SERVICES S.p.A.”, in sigla SIS SpA, a capitale integralmente pubblico, detenuto dalla Provincia di Napoli, per l’esercizio di attività e servizi strumentali per i soci ai sensi dell’art. 13 del D.L. 223/2006 e con espressa esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di quanto non esercitabile in forma societaria a partecipazione esclusivamente pubblica secondo le vigenti ed emanande disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali qualificata “in house providing”.

Il presente statuto contiene norme per la limitazione della circolazione del capitale sociale, per garantire l’esclusività dell’oggetto e per consentire ai soci un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La Società non persegue scopo di lucro.

L’Organo amministrativo è tenuto a depositare la dichiarazione di cui all’art. 2362 del codice civile.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Napoli, all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. È data facoltà all’Organo Amministrativo di trasferire, nell’ambito del Comune di Napoli, la sede sociale, di istituire e sopprimere agenzie, rappresentanze ed uffici in Italia ed all’estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2016. Essa potrà essere prorogata, anche più volte, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La società svolge le attività di seguito indicate:

- 1) attività e servizi ausiliari di vigilanza e sicurezza per il maggiore controllo dell'apertura delle scuole al territorio degli accessi al solo pubblico autorizzato, sia in orario diurno che pomeridiano, al patrimonio scolastico, storico edilizio, ambientale ed infrastrutturale dell'Amministrazione Provinciale, finalizzato ad una sua maggiore fruibilità da parte dei cittadini o da parte del pubblico autorizzato, alla salvaguardia dello stesso da atti vandalici ed al mantenimento del suo decoro, anche con eventuali servizi per interventi di rimozioni di graffiti, affissioni e scritte abusive, eliminazione di residui vegetali, ripulitura dallo smog e trattamenti per la protezione delle superfici;
- 2) servizio di accompagnamento e trasporto intercomunale a chiamata dei soggetti diversamente abili residenti nella provincia di Napoli e nell'ambito del territorio provinciale, in attuazione della Legge 104/1992, con attività di Call Center ed attività monitoraggio della domanda ai fini della costituzione ed aggiornamento di una Banca Dati inerente il servizio;
- 3) servizio di Call Center 24 ore su 24 per la sicurezza stradale e le emergenze della viabilità delle strade provinciali;
- 4) servizio di ausilio per l'orientamento ed informazione al pubblico, anche mediante la predisposizione di stand o information point, sulle attività istituzionali ed i servizi della Provincia di Napoli, con servizi di promozione,

orientamento ed informazione per la valorizzazione del turismo locale, da svolgersi nell'ambito del territorio provinciale di Napoli;

5) attività connesse alla sanificazione ambientale. La società potrà inoltre, in relazione alle attività comprese nell'oggetto sociale, effettuare qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, accettare finanziamenti dai soci, che salvo diversa disposizione debbono intendersi infruttiferi, concedere garanzie reali su beni sociali, esclusivamente nel proprio interesse, a favore di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie, della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziari; dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediazione finanziaria nonché nel rispetto della normativa in materia di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. La società potrà accettare contributi dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni, da Enti

Pubblici, da associazioni, da società e da privati. La società è obbligata a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che, nel tempo, ne deterranno il controllo, quantificando la parte più importante in coerenza con eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di società 'in house providing' ovvero alla prevalente giurisprudenza.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 - Qualità di socio, circolazione delle azioni e recesso del socio.

Socio fondatore della società è la Provincia di Napoli. Allorquando dovesse essere costituita una pluralità di soci, qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la partecipazione societaria detenuta, ne dà formale comunicazione al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico nelle forme previste dal Codice Civile. Il Presidente della società comunica agli altri soci i termini ed il prezzo dell'offerta per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione. I soci che intendessero acquisire le quote in vendita ne daranno comunicazione nei termini previsti, al Presidente della società, il quale alla scadenza del termine, comunica al socio venditore l'esito della procedura. Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni spetteranno a ciascuno in proporzione al numero delle azioni possedute. Nell'ipotesi di un numero di azioni non suddivisibile a fronte di più richieste, saranno assegnate con sorteggio le sole azioni non suddivisibili. Le quote non soggette alla richiesta di prelazione possono essere cedute ad altri soggetti, nei limiti soggettivi previsti dal presente statuto, che possono assumere la qualità di soci al prezzo di cui all'offerta, salvo il gradimento del nuovo socio da parte dell'Assemblea ordinaria, che delibererà con la maggioranza prevista per l'Assemblea

straordinaria. Il gradimento dovrà valutare se il socio sia in possesso dei requisiti necessari al fine di garantire la persistenza della natura di "società in house providing" per la Provincia di Napoli. Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge. Deve essere esercitato mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che legittima il recesso con l'indicazione del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, delle cause che legittimano il recesso, del numero di azioni per le quali viene esercitato il recesso. Il diritto di recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato legittimamente esercitato il diritto di recesso, deve avvenire sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III

ESERCIZIO SOCIALE - PATRIMONIO - BILANCIO

Articolo 6 - Durata dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale ha la durata di un anno, dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Articolo 7 - Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Il capitale sociale è stabilito in Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), suddiviso in n. 2.000.000,00 (duemilioni/00) azioni, ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. Le azioni sono esclusivamente nominative. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società si intende quello riportato dal

libro dei soci. Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ai soci debbono essere fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La partecipazione detenuta dalla Provincia di Napoli nella società non potrà, per effetto di future cessioni di azioni o di futuri aumenti del capitale sociale, essere inferiore al 51% del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria può disporre aumenti di capitale del tutto o in parte riservati all'ingresso di nuovi soci; in tal caso, per la parte riservata, non si dà luogo alle procedure per l'esercizio del diritto di opzione nell'osservanza delle norme di legge. Con la stessa decisione che aumenta il capitale, l'Assemblea stabilisce i termini e le modalità di sottoscrizione. Il capitale potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Ferma restante la previsione dell'art 2344 del codice civile, al socio che non esegue il pagamento delle azioni, sarà addebitato un interesse calcolato sui giorni di ritardo al tasso nominale annuo, con capitalizzazione trimestrale, pari alla media del Prime rate ABI rilevato alla fine del mese nel quale il pagamento era originariamente dovuto e quello rilevato alla fine di ogni mese, fino alla data di effettivo pagamento delle azioni. Le azioni non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo espressa delibera di autorizzazione assunta all'unanimità dall'Assemblea dei soci; l'assoggettamento a vincoli di sorta, ove attuati in violazione alle previsioni del presente statuto, non ha efficacia nei confronti della società.

Articolo 8 - Programma triennale di previsione, bilancio infrannuale e bilancio consuntivo

Il programma triennale di previsione è il documento di previsione programmatico dei criteri generali dell'azione della società, delle principali

attività ed interventi nonché degli obiettivi prefissati per il successivo anno di gestione e per i due anni seguenti. Il programma triennale di previsione si compone di un master plan per l'anno ed il triennio successivo, relativo alle attività della società, contenente la definizione dei piani strategici e dei piani operativi, corredato dai conti economici previsionali, dal prospetto dei fabbisogni finanziari e delle fonti di copertura attese nonché del piano dei flussi previsti, dal piano degli investimenti di breve e lungo periodo, dal programma delle assunzioni, da un'analisi di risk management e dal piano delle attività di internal audit. Il programma triennale di previsione è predisposto, entro il 30 settembre di ogni anno per il triennio successivo, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e deve essere coerente con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Provincia di Napoli. Il programma triennale di previsione è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con il parere del Collegio Sindacale che deve anche verificarne la coerenza con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Provincia di Napoli e l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione prevista, previo deposito presso la sede sociale e trasmissione ai soci almeno 45 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, entro il 30 novembre di ogni anno. Il bilancio infrannuale è il documento contabile redatto dall'Organo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno, per la verifica in itinere dell'andamento della gestione rispetto alle previsioni annuali del bilancio del programma triennale. Il bilancio infrannuale è redatto sulla base delle metodologie previste per il bilancio consuntivo e comprende un'analisi motivata analisi degli scostamenti dalle previsioni sia di tipo qualitativa, relativa alle attività concretamente effettuate, sia quantitativa. Il bilancio infrannuale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con il parere del Collegio Sindacale che deve anche verificarne la coerenza con gli

obiettivi e le finalità stabilite dalla Provincia di Napoli e l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione prevista, previo deposito presso la sede sociale e trasmissione ai soci almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, entro il 31 luglio di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, previo deposito presso la sede sociale e trasmissione ai soci nei termini di legge. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in forma completa, anche in presenza di condizioni esimenti. La relazione sulla gestione deve essere integrata con un'apposita sezione riportante;

- l'analisi motivata degli scostamenti, sia relativa alle attività della gestione sia relativa alle risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, rispetto al programma di previsione triennale; - i dati concernenti i seguenti indicatori: ROS, ROE, incidenza del costo del lavoro, incremento fatturato, incremento costi complessivi, grado di indebitamento su patrimonio della società e su fatturato, l'esistenza di contratti derivati ed il loro rispettivo mark to market. La relazione del Collegio Sindacale, oltre ai contenuti relativi alle attività previste per legge, deve anche avere ad oggetto da verificare la coerenza delle attività condotte dalla società con gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Provincia di Napoli, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione attuate e l'adeguatezza della struttura organizzative e delle procedure operative. Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal bilancio consuntivo, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario per una percentuale, determinata dall'Assemblea, non inferiore a quella prevista dalla legge e, per il restante, potranno essere ripartiti tra i soci proporzionalmente alle quote di

partecipazione al capitale sociale, salva diversa decisione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 9 - Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.
- c) il Collegio dei Sindaci.

CAPO I

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Definizione dell'Assemblea e rappresentanza

L'Assemblea è la riunione di tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione deve avvenire mediante raccomandata, anche a mano, al domicilio dei soci garantendone l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Le Assemblee sono di regola tenute presso la sede sociale salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché nel territorio della Provincia di Napoli.

Articolo 12 - Tipologie di Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo Consiglio di Amministrazione almeno 3 (tre) volte all'anno;

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo;

- entro il 31/7 per l'approvazione del bilancio infrannuale;

- entro il 30/11 per l'approvazione del programma triennale di previsione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2364 del codice civile, il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è, altresì, convocata:

· su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

· su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero del Collegio Sindacale ovvero dei soci portatori di almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

Nel caso che la richiesta sia fatta dai Sindaci o dai soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

Articolo 13 - Quorum costitutivi e deliberativi e competenze

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione occorre la presenza o la rappresentanza di tanti soci che rappresentino la maggioranza capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- l'autorizzazione all'approvazione del programma triennale di previsione;
- approvazione del bilancio consuntivo;
- l'autorizzazione all'approvazione bilancio infrannuale;
- nomina i componenti l'Organo amministrativo e ne determina il compenso, che deve essere per almeno il 50% riconosciuto al raggiungimento dei risultati del programma triennale di previsione con riferimento ai singoli esercizi annuali;
- nomina i componenti il Collegio Sindacale ed il Presidente e ne determina il compenso;
- nomina il soggetto cui è demandato il controllo contabile, se non è stato affidato al Collegio dei Revisori;
- l'autorizzazione all'approvazione del Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento della società, entro 120 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, che deve prevedere una struttura organizzativa e procedure operative e di controllo adeguate a garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla stessa applicabile in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico .società in house providing. della Provincia di Napoli;
- l'autorizzazione alla nomina dei dirigenti della società e del direttore generale, ove previsti;
- l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a medio lungo termine;
- l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili;
- l'autorizzazione alla costituzione di pegni, la concessione di avalli, fideiussione, ipoteche ed altre forme di garanzia.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sulle altre materie previste dal presente statuto, autorizzandole ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, e dalla legge.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione occorre la presenza o la rappresentanza dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e per la validità delle delibere il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale intervenuto o rappresentato, salvo quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2369 del codice civile. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale anche in seconda convocazione.. Anche in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti l'Organo amministrativo e dei componenti l'Organo di controllo. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione di argomenti sui quali ritiene di non essere sufficientemente informato.

Articolo 14 - Svolgimento dell'Assemblea

Possono intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge.

Ogni socio non può essere portato di più di una delega. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Organo amministrativo o da una persona nominata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione

del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolare convocazione, la costituzione dei soci, accertandone identità e legittimità e dirigere il regolare svolgimento dell'Assemblea, accertando i risultati della votazione. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della deliberazione non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per le Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

Estratto dal libro dei verbali delle Assemblee deve essere tempestivamente trasmesso, a cura dell'Organo amministrativo, ai soci.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 - Sistema di amministrazione

Composizione e nomina degli Amministratori e del Presidente La società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale. L'amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da 2 (due) membri, anche non soci. Allorquando sarà costituita la pluralità dei soci, alla Provincia di Napoli sarà riservata la nomina dell'Amministratore Unico ovvero, nel caso sia nominato un Consiglio di Amministrazione, di 2 (due) componenti, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile ed il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i consiglieri designati dalla Provincia di Napoli. L'Amministratore Unico, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il direttore generale, ove previsto, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso:

- attività di amministrazione, di controllo e gestione ovvero compiti direttivi presso imprese affini;
- attività al alta professionalità in materie attinenti o comunque funzionali al settore di attività della società;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economico-aziendali;
- funzioni dirigenziali e/o amministrative svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.

L'Amministratore Unico ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Agli amministratori spetta un compenso determinato dall'Assemblea dei soci, da riconoscersi per almeno il 50% in ragione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma triennale di previsione.

Articolo 16 - Convocazione, costituzione e deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori a 2 (due) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano i due Consiglieri. La convocazione è effettuata dal Presidente con lettera di invito contenente l'ordine del giorno, spedito a mezzo lettera raccomandata ai componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma o telefax almeno 3 (tre) giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. La presenza alle riunioni del Consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare da verbali trascritti in apposito libro, di cui all'art. 2421 n°3 c.c., tenuto ai sensi di legge, e firmati dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato anche tra estranei al Consiglio. Nel caso la società l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, le decisioni dell'Amministratore Unico dovranno essere verbalizzate in analogo libro e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore unico. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono tenute a relazione, in ciascuna Assemblea dei soci, sulle principali decisioni adottate.

Articolo 17 - Poteri

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione debbono, ai fini della predisposizione del programma di previsione triennale, debbono adeguare le attività di gestione al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Provincia di Napoli. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori, pertanto senza diritto al risarcimento degli eventuali danni. All'Amministratore Unico o al Presidente spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni ordine di giurisdizione. Il Presidente può adottare in via di urgenza i provvedimenti necessari per il funzionamento della società, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva. Per determinati atti il Presidente può conferire mandato con o senza rappresentanza. L'assenza ingiustificata da parte di un consigliere di

amministrazione a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio costituisce giusta causa di revoca del consigliere; all'uopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea ordinaria per le opportune comunicazioni e provvedimenti.

CAPO III

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 18 - Nomina

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, tenuto dal Ministero della Giustizia, ed è nominato dall'Assemblea che fissa gli emolumenti da corrispondersi annualmente agli effettivi. Allorquando sarà costituita la pluralità dei soci, alla Provincia di Napoli sarà riservata la nomina di uno dei componenti effettivi e di uno dei componenti supplenti il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile. I componenti durano in carica 3 (tre) esercizi ed i membri sono rieleggibili.

Articolo 19 - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale ha tutti i compiti e i doveri stabiliti dalle leggi in vigore e dal presente Statuto, ad esso competono i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile. Il Collegio Sindacale, a titolo esemplificativo:

- a) controlla l'amministrazione della società;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto Sociale;
- c) accerta la coerenza dell'attività di gestione con gli indirizzi e le finalità stabiliti dalla Provincia di Napoli, in occasione della verifica e relazione al programma triennale di previsione, del bilancio infrannuale e del bilancio consuntivo e accerta le motivazioni degli eventuali scostamenti tra i dati preventivi ed i dati consuntivi;

d) accerta la regolare tenuta della contabilità;

e) accerta l'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato e, più in generale, del rispetto del complesso di norme alla stessa applicabile in ragione della propria qualifica di soggetto pubblico "società in house providing" della Provincia di Napoli. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e si riunisce quando un membro del Collegio lo ritenga necessario o almeno una volta ogni novanta giorni. Le attività del Collegio risultano da processo verbale è firmato da tutti gli intervenuti. Estratto dal libro dei verbali del Collegio Sindacale deve essere tempestivamente trasmesso, a cura del Presidente, ai soci. Il Collegio Sindacale è inoltre tenuto ai controlli richiesti dal socio Provincia di Napoli. Il mancato accertamento di cui ai precedenti punti c) ed e) costituisce giusta causa per la revoca dei sindaci.

Articolo 20 - Controllo contabile

Il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile può essere esercitato dal Collegio Sindacale. Qualora il controllo contabile sia affidato ad una società di revisione o a un revisore, la selezione deve essere effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica, sulla base dei criteri e dei requisiti preventivamente condivisi con la Provincia di Napoli.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 21 - Norme generali

Per lo scioglimento e la liquidazione della società valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Rimandi

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.ti: Carmela Miele - Riccardo Di Palma -

SABATINO SANTANGELO NOTAIO SIGILLO -

=====